

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO CORSO BASE SUL PCT

COPIE DEGLI ATTI E POTERE DI
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

16 febbraio 2016

Avv. Vincenzo A. Spezziga

Cosa si può autenticare

- 1) Copie estratte da fascicolo informatico
 - Informatiche
 - Cartacee
- 2) Copie informatiche estratte da copie cartacee
- 3) Copie informatiche per iscrizione a ruolo delle esecuzioni immobiliari
- 4) Copie per provare la notifica a mezzo PEC

1) Copie estratte da fascicolo informatico

Dal fascicolo informatico possiamo estrarre (Art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 178/12):

- Atti processuali di parte;
- Atti processuali degli ausiliari del Giudice;
- Provvedimenti del Giudice

1) Copie estratte da fascicolo informatico

Non possiamo estrarre:

- Altri documenti non compresi nelle categorie sopra indicate (ad esempio documenti prodotti dalle parti come prove);
- Provvedimenti che autorizzano prelievo di somme di danaro (art. 16 bis, comma 9 bis);
- Provvedimenti in forma esecutiva (Circ. Min. G. 28,10,14);

1) Copie estratte da fascicolo informatico

Tipi di «copie» che si possono estrarre:

- Duplicati informatici

(Doc. inf. ottenuto mediante memorizzazione della medesima sequenza di valori binari del documento originario)

- Copie informatiche

(Doc. inf. con medesimo contenuto, ma memorizzato con una diversa sequenza di valori binari del documento originario)

- Copie cartacee

1) Copie estratte da fascicolo informatico

- Valore del documento autenticato:
Stesso valore dell'originale
- Usi che possono essere fatti:
Tutti gli usi consentiti delle copie autentiche:
 - Notifica (in proprio o da Uff. Giud.)
 - Produzione in giudizio;
 - Produzione presso la P.A. (ad es. Comune)

Non possono essere utilizzate per gli usi per cui necessita la formula esecutiva (ad es. iscrizione ipotecaria)

2) Copie informatiche estratte da copie cartacee

Si possono autenticare:

- Copie informatiche di provvedimenti, atti e documenti cartacei da notificare via PEC;
(Art. 3 bis L. 53/94).
- Copie:
 - informatiche;
 - di atti e provvedimenti del Giudice cartacei;
 - da depositare con modalità telematiche;
 - detenuti dall'avvocato;(art. 16 decies L. 179/12).

3) Copie informatiche per iscrizione a ruolo delle esecuzioni immobiliari

L'avvocato deve autenticare le copie degli atti da allegare alla nota di iscrizione a ruolo delle procedure esecutive, cioè:

- Titolo esecutivo;
- Precetto;
- Pignoramento;
- Nota di trascrizione (ove presente);

Artt. 16 bis, comma 2, DL. 179/12 e 518, 543 e 557 c.p.c.

Usò consentito: iscrizione a ruolo della procedura

4) Copie cartacee per provare la notifica a mezzo PEC

La prova della notifica via PEC deve essere data in via telematica (con la produzione dei files della mail di spedizione e allegati, mail di accettazione, mail di consegna);

(Argomento da art. 9, commi 1 bis e 1 ter, L. 53/94)

Forse sono sufficienti mail di accettazione e mail di consegna.

4) Copie cartacee per provare la notifica a mezzo PEC

E quando non è possibile fornirla in via telematica? (art. 9, comma 1 bis e comma 1 ter, L 53/94)

Si estraggono le copie cartacee di:

- Messaggio di PEC;
- Suoi allegati;
- Ricevuta di accettazione;
- Ricevuta di consegna.

Se ne attesta la conformità.

**COME SI ATTESTA LA CONFORMITA'
DEGLI ATTI?**

Norme principali

- **ART. 16 undecies (D.L. n. 179 del 18.10.2012)**
- **ART. 19 ter delle Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, nel testo coordinato, composto dai seguenti provvedimenti: [?] Provvedimento 16 aprile 2014; [?] Provvedimento 28 dicembre 2015**

ART. 16 undecies (D.L. n. 179 del 18.10.2012)

Modalità dell'attestazione di conformità

- *1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53 , si riferisce ad una **copia analogica**, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.*
- *2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una **copia informatica**, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.*
- *3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla **notifica**, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.*
- *3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53 , sono considerati **pubblici ufficiali** ad ogni effetto.*

Ambito di applicazione

La norma si applica in tutti i casi in cui l'attestazione di conformità è richiesta:

- Dalle norme della stessa sezione del D.L. 179/12 (art. 16 bis e seguenti);
- Dalle norme del C.P.C.;
- Dalla legge sulle notifiche in proprio e a mezzo PEC (L. 53/1994)

Copie analogiche

L'attestazione può essere fatta:

- in calce;
- a margine;
- su foglio separato, spillato alla copia autenticata

Una attestazione per più copie o una per ogni copia?

Copie informatiche

L'attestazione di conformità potrà essere inserita:

- All'interno del file da autenticare;
- Su file separato.

Copie informatiche

SU FILE SEPARATO o in caso di notifica a mezzo PEC su RELATA DI NOTIFICA:

- L'art. 16 undecies DL 178/12 richiama le norme tecniche che ora sono consacrate nell'art. 19 ter delle Specifiche tecniche come integrate dal provvedimento del 28/12/15 E CHE DOVRANNO ESSERE APPLICATE IN VIA ESCLUSIVA

ART. 19 ter delle Specifiche tecniche

ART. 19 ter delle Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, nel testo coordinato, composto dai seguenti provvedimenti: [?] Provvedimento 16 aprile 2014; [?] **Provvedimento 28 dicembre 2015**

Modalità dell'attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato

- *1. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del **terzo comma dell'art.16-undecies** del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179,, l'attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una **sintetica descrizione del documento** di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo **nome del file**. Il documento informatico contenente l'attestazione è **sottoscritto** dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 2.*

ART. 19 ter delle Specifiche tecniche

- 2. *Se la copia informatica è destinata ad essere **depositata** secondo le regole tecniche previste dall'art.4 del decreto legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n.24, il documento informatico contenente l'attestazione è inserito come allegato nella "**busta telematica**" di cui all'articolo 14; i dati identificativi del documento informatico contenente l'attestazione, nonché del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e.*
- 3. *Se la copia informatica è destinata ad essere **notificata** ai sensi dell'art.3-bis della legge 21 gennaio 1994, n.53, gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella **relazione di notificazione**.*
- 4. *Nelle ipotesi diverse dai commi 2 e 3, se la copia informatica è destinata ad essere **trasmessa tramite posta elettronica certificata**, l'attestazione di cui al primo comma è inserita come **allegato** al messaggio di posta elettronica certificata.*

ART. 19 ter delle Specifiche tecniche

- *5. In ogni altra ipotesi, l'attestazione di conformità è inserita in un documento informatico in formato PDF contenente i medesimi elementi di cui al primo comma, **l'impronta** del documento informatico di cui si sta attestando la conformità e il **riferimento temporale** di cui all'articolo 4 comma 3 del D.P.C.M. 13 novembre 2014. Il documento informatico contenente l'attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata. L'impronta del documento può essere omessa in tutte le ipotesi in cui il documento informatico contenente l'attestazione di conformità è inserito, unitamente alla copia informatica del documento, in una struttura informatica idonea a garantire l'immodificabilità del suo contenuto.*
- *6. L'attestazione di conformità di cui ai commi precedenti può anche riferirsi a più documenti informatici.*

Attestazione su file separato

Pertanto, l'attestazione su file separato dovrà contenere:

- Una breve descrizione del contenuto della copia da autenticare;
- Il nome del file che la contiene;
- La firma digitale dell'avvocato.

Attestazione su file separato

Questo quando la copia dovrà essere utilizzata:

- **Per un deposito telematico**
(il file di attestazione sarà inserito nella busta telematica)
- **Per una notifica a mezzo PEC**
(l'attestazione sarà inserita nella relata di notifica)
- **Per una trasmissione a mezzo PEC**
(il file di attestazione sarà inserito come allegato alla mail di PEC)

Attestazione su file separato

E l'impronta Hash e il riferimento temporale?

- Sono necessari in tutte le altre ipotesi di attestazione di conformità diverse dalle precedenti

Non è necessaria l'impronta Hash (ma è necessario il riferimento temporale):

- Quando l'attestazione e il documento autenticato sono inseriti in un supporto che ne impedisce la modificabilità (ad es. CD)

Attestazione su file separato

- L'attestazione su file separato può essere fatta anche con riferimento a più documenti da autenticare